

FORZE ARMATE e di POLIZIA

Concorso

POLIZIA di STATO

Allievi **VICE
ISPETTORI**



PODCAST

per studiare anche
in movimento



SCHEDE FACILITATE

rendono i concetti più
accessibili



SIMULATORE

con punteggio e
analisi personalizzata



MAPPE CONCETTUALI

per memorizzare più
velocemente

MANUALE DI **TEORIA E QUIZ**
PER LA **PROVA SCRITTA**

NLD
CONCORSI

caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze della Stazione appaltante, limitato nel tempo (di durata non superiore a quattro anni) e aperto a qualsiasi operatore che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri;

- **aste elettroniche** espletate mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, idonei a snellire le procedure concorsuali assicurando la razionalizzazione della spesa pubblica;
- **dialogo competitivo**, è la procedura utilizzata per **progetti complessi** in cui un operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, ma (anche in questo caso) le stazioni appaltanti avviano un dialogo solo con gli operatori che, sulla base delle informazioni fornite, vengono invitati. Il dialogo è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'amministrazione, che vengono esplicitate nel bando di gara o nell'avviso di indizione, unitamente ai requisiti da soddisfare, al criterio (finale) di aggiudicazione, alla durata indicativa della procedura, nonché ad eventuali premi o incentivi (art. 74). Concluso il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte finali, che devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate, ma tali chiarimenti e precisazioni *“non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto (...) qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.*
- **partenariato per l'innovazione**: costituisce una procedura di scelta del contraente - ristretta e con negoziazione - cui le stazioni appaltanti possono fare ricorso nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare e/o acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato (art. 75).
- **project financing**: riguarda prevalentemente il settore dei lavori pubblici e consiste in una complessa operazione negoziale plurilaterale, in base alla quale un soggetto privato (cd. **promotore**) propone alla P.A. la **realizzazione di un'opera di pubblico interesse o di pubblica utilità**, accollandosi il relativo onere economico (artt. 183 ss. del Codice dei contratti). Il vantaggio che trae il privato dall'operazione sta nel fatto che, dopo aver realizzato l'opera a proprio carico, ottiene dalla P.A. il diritto di gestirla.

12. I criteri di aggiudicazione

La fase di scelta del contraente culmina nell'**aggiudicazione**, atto finale dei procedimenti di gara pubblica, mediante il quale, in base alle risultanze della gara, è accertato e proclamato il vincitore. All'aggiudicazione la stazione appaltante deve procedere applicando i **criteri di aggiudicazione** previsti dal bando.

Al riguardo, ancora una volta in modo innovativo rispetto al passato, il **nuovo Codice** propone una disciplina organica delle norme contenenti detti criteri, le quali si aprono con una dichiarazione di carattere generale, contenuta all'art. 107 che definisce, appunto, i **principi generali in materia di selezione** degli offerenti, prevedendo, *in primis*, che gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli artt. da 108 a 110, **previa verifica della sussistenza di alcuni presupposti**.

In particolare, l'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, nonché nei documenti di gara e deve provenire da un offerente che non è escluso e che possiede i requisiti di cui all'art. 100 e, se del caso, dell'art. 103. Inoltre, mentre i primi due commi della norma in questione sono sostanzialmente riproduttivi dell'art. 54 della Direttiva 2014/24/UE e risultano invariati rispetto al testo dell'art. 95 d.lgs n. 50/2016, il **co. 3** introduce a regime l'istituto (frutto della dichiarata volontà di semplificazione di cui alla legge delega) dell'**inversione procedimentale**, prevedendo

che nelle **procedure aperte**, la stazione appaltante può decidere che le offerte siano esaminate **prima** della verifica dell'idoneità degli offerenti; tale facoltà può essere esercitata se prevista dagli atti di gara e, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità, deve garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Quanto ai **criteri di aggiudicazione**, essi sono individuati nel **prezzo più basso** e nell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, accordando il Legislatore netta preferenza al secondo. A differenza del criterio del prezzo più basso, che impone all'Amministrazione di scegliere l'offerta che contiene il maggior ribasso rispetto al prezzo indicato nel bando senza che la stessa possa valutare altri elementi dell'offerta stessa, in particolare quelli relativi alla qualità della prestazione da eseguire, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, impone alla stazione appaltante di valutare oltre alla componente economica dell'offerta (il prezzo offerto, ma anche le singole voci che concorrono a comporlo tra cui i costi della manodopera e i costi interni per la sicurezza del lavoro), la sua **parte tecnica**, contenente le indicazioni relative alla qualità della prestazione, ai tempi di esecuzione della stessa, agli eventuali servizi aggiuntivi che i partecipanti propongono rispetto a quelli minimi richiesti dal bando.

Da ultimo, la L. 30 ottobre **2025**, n. 164, di conv. del D.L. 9 settembre **2025**, n. 127 ha esteso l'elenco dei contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, includendovi, alla nuova lettera *f-bis*), anche quelli relativi ai **servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche** e dei **viaggi di istruzione** di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

12.1. Le offerte anomale

Per **offerte anomale** si intendono quelle che, in quanto **troppo basse rispetto all'entità delle prestazioni** richieste dal bando, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell'offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, le stesse non assicurando all'imprenditore un profitto (o un adeguato profitto). A fronte di offerte siffatte è imposta alla stazione appaltante **un'attenta verifica della loro serietà**, volta a valutare se l'offerta nel suo complesso (e non già in ogni singolo elemento) sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed aziendale. Il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura pertanto come un **subprocedimento**, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto; esso si articola in **quattro distinti momenti**: l'individuazione delle offerte sospettate di anomalia (*primo momento*); la richiesta delle giustificazioni dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (*secondo momento*); la presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (*terzo momento*); la verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (*quarto momento*).

La valutazione dell'anomalia delle offerte è espressione di **discrezionalità tecnica** dell'amministrazione. Con il **Nuovo Codice del 2023** si sono introdotte delle consistenti modifiche all'istituto dell'offerta anomala, oggi disciplinato dall'art. 110 che ha ridisegnato la relativa disciplina, nell'ottica di semplificarne i passaggi e responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni concrete. Al tempo stesso, anche in considerazione della differente qualificazione richiesta per lo svolgimento di procedure relative a contratti di importo superiore e inferiore alle soglie europee, si è optato per una **disciplina differenziata tra i due sistemi**. Sono, pertanto, eliminate dall'articolo le disposizioni dedicate alle procedure sottosoglia.

È oggi previsto che le stazioni appaltanti valutino, sulla base di un **giudizio tecnico**, la **congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta** che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa (co. 1); la stazione appaltante è tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio di valutazione dell'anomalia di una data offerta e in ogni caso l'esclusione dell'operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente **nel rispetto del contraddittorio procedimentale** prescritto.

4.2.5. Gli impedimenti al rilascio del visto

Il visto può essere **negato** per i seguenti motivi:

- mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso;
- mancanza di giustificazione in merito allo scopo e alle condizioni di soggiorno;
- mancanza di giustificazione in merito allo scopo e alle condizioni dello specifico transito aeroportuale previsto;
- esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- condanna, perlomeno in primo grado, per reati inerenti agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e altri Stati, lo sfruttamento della prostituzione e il reclutamento di minori da destinare ad attività illecite;
- nel caso in cui il soggetto abbia già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
- condanna definitiva per la violazione della normativa nei casi di diritto di autore e proprietà industriale;
- se lo straniero è segnalato dal Sistema Informatico Schengen al fine della non ammissione;
- presentazione di documentazione falsa o contraffatta;
- nel caso in cui vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del relativo contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla relativa intenzione di lasciare il territorio dello Stato membro prima della scadenza del visto richiesto.

4.2.6. I motivi e gli scopi del visto

I **motivi** e gli **scopi** ritenuti legittimi dall'ordinamento per il rilascio del visto possono essere: diplomatici; per adozione; per affari; per cure mediche; per gare sportive; per invito; per lavoro autonomo; per lavoro subordinato; per missione e volontariato; per motivi familiari; per motivi religiosi; reingresso; residenza elettiva; ricerca, studio, vacanze-lavoro; volontariato; transito; transito aeroportuale; turismo. Occorre precisare che vi è differenza tra i motivi per entrare nel territorio italiano e i motivi per ivi soggiornarvi: i motivi per l'uno, dunque, possono non corrispondere con quelli dell'altro.

I visti possono essere concessi anche per altri motivi. Essi pertanto debbono classificarsi in:

- **visto per motivi di studio/formazione**, con validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia;
- **visto per ricongiungimento familiare**, che ha validità di un anno dalla sua emissione ed è rilasciato ai familiari che intendano ricongiungersi, a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto;
- **visto per motivi di lavoro subordinato** (a tempo indeterminato, determinato, stagionale), il quale si ottiene solo dopo il “**nulla osta**” al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (S.u.i.). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro, sia questi italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia, deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa;
- **visto per motivi di lavoro autonomo**, che può richiedersi al fine di svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo, occorre presentare i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.

4.2.6.1. Le novità della L. 1° dicembre 2025, n. 179

La L. 1° dicembre 2025, n. 179, di conv. del D.l. 3 ottobre 2025, n. 146 è intervenuta sulla disciplina dei **termini procedurali** relativi al rilascio dei permessi di soggiorno per **lavoro subordinato**, sia ordinario sia stagionale, modificando alcune scansioni temporali previste nello svolgimento delle domande. In primo luogo, viene ridefinito il momento da cui decorrono i termini per la **decisione sul**